



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Trilussa

Via Graf, 74 – 20157 Milano (MI) – tel. 028844859 – C.F.: 80145250157 – Cod.Ist. MIIC8AF001
<https://ictrilussa.edu.it/> – e-mail: miic8af001@istruzione.it – pec: miic8af001@pec.istruzione.it

**Circolare n. 171
del 03.04.2025**

Al personale docente assunto a TD

Al personale docente assunto a TI

Agli Atti

Oggetto: Ferie personale docente assunto a tempo determinato

Come già più volte comunicato (circ. 86 “**Informativa sulla fruizione delle ferie – Personale docente supplente a T.D. a.s. 24-25**”), si ricorda quanto segue.

Per il personale di ruolo e per i docenti che prestano servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile, le ferie sono regolamentate dall’art. 35 del CCLN vigente che richiama le disposizioni già previste dalla Legge e fornisce le precisazioni derivanti dalla diversa tipologia e durata del contratto.

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013), all’art.1, ha previsto la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative (comma 54). La norma ha, poi, precisato (comma 55) che è consentita la monetizzazione delle ferie “*per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie*”. Il successivo comma 56 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal giorno 01 settembre 2013.

L’applicazione della disposizione sopra richiamata, pertanto, comporta la monetizzazione delle ferie solo nel limite dei giorni residuali, dopo aver decurtato non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, ponti vari, altre sospensioni delle attività didattiche), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. La Corte di Cassazione, poi, con Ordinanza n. 16715 del 2024, ha stabilito che il datore di lavoro deve informare il docente che, se non fruisce delle ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni, perde il diritto al loro godimento o al

pagamento dell'indennità sostitutiva e che, qualora il datore di lavoro non informi in tal senso il docente, lo stesso dipendente non può essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni e, quindi, conserva il diritto alla fruizione di ferie o del pagamento sostitutivo.

La presente, pertanto, è da ritenersi un ulteriore atto di informazione ai docenti in servizio presso questa scuola sui diritti afferenti le ferie da essi maturate.

In base a quanto detto, si invitano formalmente i docenti con incarico a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti vari, altre sospensioni delle attività didattiche) e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (esclusi i giorni di scrutini, di Esami di Stato e le altre attività valutative), precisando che **qualora tali richieste non venissero presentate, i dipendenti a TD perdono il diritto al godimento delle ferie stesse e/o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.**

Si precisa che, com'è ovvio, lo stesso principio si applica anche al personale docente a tempo indeterminato, nei casi in cui potrebbe cessare dal servizio per collocamento in quiescenza o per pensionamento in corso d'anno dovuto a motivi di salute o ad altra causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Anche in tali casi, si procederà al pagamento sostitutivo dei soli giorni di ferie che residuano, defalcando, da quelle maturate, quelle fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni in cui il dipendente non era assente per altra causa e titolo. Si precisa che tale criterio è quello osservato e applicato dal MEF e dalle relative Ragionerie Territoriali dello Stato. Per completezza, si citano le Note del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6/8/2012 e n. 40033 del 8/10/2012, le quali precisano che le ferie non godute sono monetizzabili se la loro mancata fruizione è dovuta a documentate esigenze di servizio o se non è imputabile o riconducibile al dipendente, ma è determinata dal sopraggiungere di malattia, decesso, infortunio, maternità ecc.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Enza Giglio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/1993